

degli impianti di produzione cui viene riconosciuta la tariffa incentivante di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, è prorogato di 8 mesi.

*1-ter.* I termini di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016 per l'entrata in esercizio degli impianti di produzione, sono prorogati di 8 mesi.

*1-quater.* Sono posticipate di 240 giorni le date delle procedure di asta e registro indicate dal numero 3 al numero 7 della tabella 1 di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

*1-quinquies.* Sono prorogate di 24 mesi le scadenze dei provvedimenti autorizzativi finali, dei pareri, nulla osta e ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo già rilasciati e/o assentiti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione dei progetti in essi previsti».

---

## 125.2

LANNUTTI, FENU, ACCOTO

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per i contratti scaduti o che scadono nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 il termine di cui all'articolo 170-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato sino al 30 aprile.»;

*b) dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*, Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi sino al 31 luglio 2020 i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno dell'invio della richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020 o sino alla richiesta di riattivazione da parte dell'assicurato. Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente articolo è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato che restano pertanto esercitabili.»;

*c) dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, le imprese di assicurazione sono tenute, con riferimento ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che prevedono l'introduzione della scatola nera, a ridurre il premio assicurativo RCAuto in proporzione all'uso dell'automobile o di qualunque altro mezzo assicurato. Per i contratti diversi da quelli di cui al periodo precedente, il premio è ridotto nella misura del 40 per cento».

---

### **125.3**

SCHIFANI, GASPARRI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato, a decorrere dalla cessazione dell'emergenza sanitaria, per un periodo pari alla sospensione conseguente alle disposizioni relative alla stessa».

---

### **125.4**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:* «La garanzia di cui al presente comma è estesa di ulteriori quindici giorni anche in caso di scadenza dei rateo con cui il premio assicurativo sia stato frazionato».

---

### **125.5**

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI,